



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Bruno Giovanni nato a Maddaloni (CE) il 06/02/1956, matr. n. 11176

Avvocati: Santagata Emilia e Nardi Pietro Via Larga n. 2 - Carinaro (CE) –

Oggetto della spesa: risarcimento danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 563421 del 02/08/2013 (prat. n. 1219/11 (CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07 la sentenza n. 1430/13 del Tribunale di S. Maria Capua V. - Sez. Lavoro – (assegnata all'ex Settore 04 della predetta AGC in data 06/08/2013) depositata il 09/05/2013, notificata in forma esecutiva il 19/07/2013

Il Tribunale di S.Maria Capua V., -Sez. Lav- in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per l'anno 2000, quantificato in €. 397,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22, comma 36, L. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.

Il tribunale di S. Maria Capua V. ha altresì condannato l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €. 500,000, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.

La U.O.D. 04, sollecitando la precedente richiesta di quantificazione somme del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento (prot.n. 656701 del 24.09.2013), ha richiesto con propria nota prot.n. 836455 del 5.12.2013, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) la quantificazione degli accessori previsti nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura con nota prot.n 140087 del 26.02.2014, successivamente rettificata con nota prot. n. 224664 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alla predetta richiesta comunicando l'entità degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 157623 del 05.03.2014, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, copia degli atti di



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4

(Punto 3 del dispositivo)

precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza del dipendente Sig. Bruno Giovanni e degli avv.ti Santagata Emilia e Nardi Pietro in virtù della sentenza n. 1430 del Tribunale di S.M.C. Vulture.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1430/13 del Tribunale di S. Maria Capua V.- Sez. Lavoro - depositata il 09.05.2013 e notificata in forma esecutiva in data 19.07.2013.

TOTALE DEBITO

€ 1143,51

Dipendente sig. Bruno Giovanni, matr.n.11176

- | | |
|--|----------|
| • Risarcimento del danno per perdita di chance | € 397,67 |
| • Interessi legali maturati al 25.07.2014 | € 103,67 |
| • Rivalutazione come maggior danno | € 7,77 |
| | |
| • Competenze spese legali avv.ti Santagata Emilia e Nardi Pietro | € 634,40 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

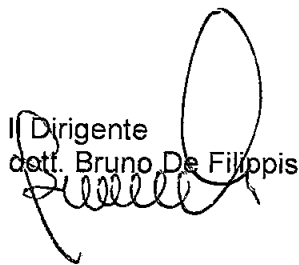
- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.563421 del 02.08.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1430 del Tribunale di S.Maria Capua V. - Sez. Lavoro - depositata il 09.05.2013 e notificata in forma esecutiva in data 19.07.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 08/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis





Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO AREA 04 - SETTORE 01

A.G.C. Gestione e Formazione del personale,
Organizzazione e Metodo 07
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento 04

Via S. Lucia, 81

80132

NAPOLI

1219/11 C.C.

Prot. n. _____ / Avv. ra

(Da citare nella risposta)

Trasmissione copia sentenza ..Perdita di
chance.

Oggetto: _____

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in copia la sentenza emessa dal Tribunale di S.
Maria C.V. - Sez. Lavoro, munita di formula esecutiva.

Tanto si comunica, affinché siano assunte le conseguenti determinazioni.

Si allega: Sentenza in copia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

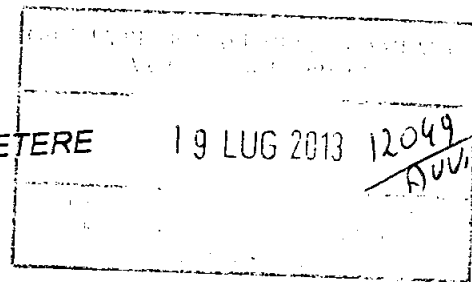
OK

ML

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including "A. Fabiano" and "B-13".



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO



nella persona del giudice Vito Riccardo Cervelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro, iscritta al n. 11056 del ruolo dell'anno 2010, discussa e decisa
all'udienza del 7.3.2013 e vertente

TRA

BRUNO GIOVANNI elett.te dom.to in Carinaro in v. Larga 2, presso lo studio degli avv.
Emilia Santagata e Pietro Nardi, che lo rappresentano e difendono per procura in margine al
ricorso.

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., elett.te
dom.ta in Caserta presso lo STAP Ecologia – Regione Campania - Centro Direzionale – S.
Benedetto Arena; rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Lasco in forza di procura generale alle liti.

RESISTENTE

OGGETTO: Pagamento retribuzione di risultato e risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per parte attrice: come da pagina ultima del ricorso introduttivo, da intendersi qui
integralmente trascritta.

per parte resistente: respingere il ricorso.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Bruno Giovanni, premesso di essere dipendente della Regione Campania e titolare per
l'anno 2000 e 2001 di posizione organizzativa di funzioni professionali (liv. C), lamentava che
l'erogazione retribuzione di risultato per prevista dall'art. 11 CCDI era subordinata ad una
valutazione positiva ad opera del Dirigente, da effettuarsi sulla scorta di uno schema
valutativo elaborato dai Nuclei di valutazione, precisava che la mancata elaborazione di
detto schema era da addebitarsi all'inerzia di dell'organo regionale e concludeva pertanto
per la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito da quantificarsi ex art.
136 c.c. ex art. 132 c.c. oltre accessori e spese di lite.

Premesso che tra le parti è pacifico che il ricorrente è stato titolare, nell'anno 2000 della posizione organizzativa indicata in ricorso, osserva il Tribunale che che l'art. 11 CCDI, nell'attribuire ai dipendenti inquadrati nelle posizioni organizzative di livello A, B e C un trattamento accessorio (denominato retribuzione di risultato) pari al 20% della retribuzione di posizione, precisa che esso debba essere assegnato "previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione".

Per espressa previsione contrattuale (art. 8 CCNL 1999) gli enti locali istituiscono (indicativo deontico, devono istituire) posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, da attribuirsi in forza di incarico di durata quinquennale ai dipendenti di qualifica D (art. 9 comma 1 CCNL 1999), i quali saranno soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente, il cui positivo superamento costituisce titolo per corresponsione della retribuzione di risultato (art. 9 comma 4 CCNL), che concorre, unitamente a quella di posizione, a comporre il trattamento economico accessorio dei lavoratori inquadrati nella categoria D ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario (art. 10 comma 3 CCNL).

Tali essendo, dunque, le principali clausole contrattuali in materia di retribuzione di risultato, osserva in primo luogo il Tribunale che la Regione Campania non nega l'esistenza di un suo obbligo di istituire il sistema di valutazione presupposto imprescindibile per l'erogazione della retribuzione di risultato – e cioè sufficiente, in uno con il costante impiego del modo indicativo (che esprime la cogenza del precetto), con l'effettiva attribuzione delle posizioni organizzative e con la circostanza (incontestata tra le parti) che dal 1.1.2000 i lavoratori non percepirono competenze ed indennità accessorie ma solo la retribuzione di posizione, per ritenere ex art. 1362 c.c. l'immediata precettività delle norme sopra riassunte – ma si limita ad allegare che non essendo stato definito il sistema di valutazione ed attribuiti gli obiettivi ai titolari delle posizioni organizzative non sarebbe possibile alcun giudizio prognostico sulla positiva valutazione del dipendente.

Premesso che l'art. 11 CCDI determinava la misura (pari al 20% della retribuzione di posizione) della retribuzione di risultato, appare conforme alla comune intenzione delle parti, quale oggettivata nel testo negoziale e quale risultante in base ad un'esegesi secondo buona fede dello stesso asserire che l'intento dei contraenti era quello di rendere operante il nuovo sistema retributivo sin dal 1.1.2000, con l'ulteriore conseguenza che entro questa data doveva essere approntato il sistema valutativo e dovevano essere assegnati i risultati da raggiungere.

Con la sentenza impugnata la Commissione ha ritenuto che la Regione Campania non ha provveduto

non ha provato ex art. 1218 c.c. l'inimputabilità dell'inadempimento, né in questa sede rileva l'esatta qualificazione giuridica del Nucleo di valutazione (che appunto doveva elaborare i criteri valutativi), essendo comunque tale soggetto ausiliare del debitore ex art. 1228 c.c.

Conseguenza di tale inadempimento, poi, è stata la mancata valutazione dei ricorrenti, sicché essi sono stati privati non della retribuzione di risultato (in ipotesi il giudizio avrebbe potuto essere anche negativo), ma dell'astratta possibilità di conseguirla, vale a dire della c.d. chance, che pur costituendo una mera possibilità di conseguire il risultato favorevole (Cass. 6.6.2006 n. 13241) è tuttavia entità patrimoniale a sé stante suscettibile di autonoma valutazione (Cass. 28.1.2005 n. 1752).

Tali considerazioni, ovviamente, non sono da sole sufficienti all'accoglimento delle domande subordinate, perché la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance presuppone che il danneggiato alleghi e provi gli elementi fattuali dai quali desumere, in via presuntiva e secondo un calcolo delle probabilità, una concreta ed effettiva (e non meramente ipotetica) possibilità di conseguire il risultato favorevole appetito (ex multis Cass. 2.2.2009 n. 2581; Cass. 23.1.2009 n. 1715; Cass. 18.1.2006 n. 852).

Nella fattispecie è indubbio che il contratto individuale indicava lo specifico compito assegnato al ricorrente (doc. 4 fasc. ric.), né può negarsi che il dirigente del settore affermò che il ricorrente aveva *raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati per l'anno 2000* (doc. 5 fasc. ric.), mentre la resistente, a fronte di detti elementi indiziari, neppure allega la totale erroneità del giudizio dirigenziale, né deduce una qualche specifica condotta del lavoratore che possa indurre alla formulazione di un giudizio negativo.

Le considerazioni sin qui svolte, dunque, inducono a ritenere che, in ipotesi tempestivamente istituito lo schema di valutazione, tutti i ricorrenti avrebbero con un rilevante grado di probabilità conseguito una valutazione positiva, sol che si rifletta che la revoca anticipata delle loro posizioni organizzative non è neppure dedotta dalla convenuta e che a tutti fu confermato l'incarico (o assegnato nuovo incarico) alla scadenza naturale del precedente e che parte convenuta neppure allega circostanze fattuali tali da far ipotizzare che i ricorrenti serbarono una condotta lavorativa negligente, inadempiente o inefficiente nel perseguimento dei risultati loro assegnati ovvero che nello svolgimento dell'incarico di posizione organizzativa il loro rendimento fu in qualche misura non soddisfacente.

Provato così il danno, deve ora procedersi alla liquidazione – necessariamente equitativa – dello stesso. Nell'effettuazione di detto calcolo deve tenersi presente che la retribuzione di risultato è pari al 20% di quella di posizione (art. 11 CCDD) e che, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, appare equo stimare in misura pari al 50% la possibilità di conseguire il risultato favorevole, sicché il danno risarcibile non può essere inferiore al 10% del trattamento anzitutto spettante.

Ne consegue la condanna della Regione Campania – corretti e non contestati i conteggi contenuti nei singoli ricorsi – a pagare al ricorrente la somma di €. 397,67 (pari alla metà dell'intera retribuzione di risultato come quantificata, senza contestazioni, dal lavoratore), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724 – tutt'ora applicabile ai rapporti di pubblico impiego (Corte cost. 2.11.2000 n. 459) e la cui legittimità costituzionale è stata affermata dal giudice delle leggi (Corte cost. 27.3.2003 n. 82) –, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo,

Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza.

Motivazione a giorni 60.

P.Q.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

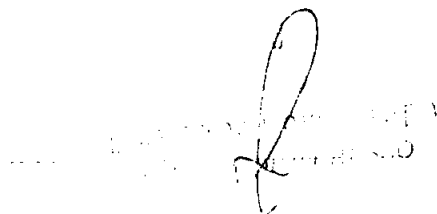
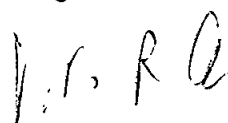
a) condanna la Regione Campania a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di €. 397,67 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;

b) condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €. 500,00, oltre Iva e cpa come per legge, da distarsi in favore del procuratore costituito anticipatario;

c) motivazione a giorni 60.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 7.3.2013.

Il giudice





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. S. MARIA C.V. / 10/06/2013 quale attributario

S.Maria C.V. ___10/06/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. ___10/06/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Ad istanze come in atti a notteli e:

Regione Campania in persona del Presidente p. r. con sig.
in Napoli alle V. S. Santa Lucia 84

Muzzi Rosa
19 LUG 2013

L'UFFICIALE SINDACALISTA
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di S.M.C.Vetere – Sez. Lav.-

Numero 1430/2013

Dipendente Bruno Giovanni

Avv.ti E.Santagata e P. Nardi

Diritti e onorari			500,00
-------------------	--	--	--------

500,00

CPA	4%	500,00	20,00
-----	----	--------	-------

520,00

IVA	22%	520,00	114,40
-----	-----	--------	--------

TOTALE FATTURA			634,40
----------------	--	--	--------

RITENUTA	20%	500,00	100,00
----------	-----	--------	--------

NETTO A PAGARE			534,40
----------------	--	--	--------

